

746

www.freenewsonline.it

i dossier

www.freefoundation.com

TUTTO QUELLO CHE AVRETE VOLUTO SAPERE SULLE PENSIONI D'ORO

4 dicembre 2013

a cura di Renato Brunetta

EXECUTIVE SUMMARY

- Una norma introdotta all'ultimo minuto nel maxiemendamento alla legge di stabilità prevede un taglio alle cosiddette “pensioni d'oro”.
- Forza Italia ed altri autorevoli economisti vicini al centro-sinistra concordano che tale norma rappresenti una forma camuffata di prelievo forzoso ai danni dei contribuenti e che gli effetti negativi da essa derivanti sopravanzino di gran lunga quelli positivi.

INDICE

- Il maxiemendamento incriminato
- Un sistema previdenziale in equilibrio
- La posizione di Tito Boeri
- Lo studio dei Patriarca
- La posizione di Forza Italia
- Profili di costituzionalità della norma

IL MAXIEMENDAMENTO INCRIMINATO

4

- Con un colpo di mano notturno, in mezzo alla confusione generale, mentre tutti erano intenti a capire la natura di un maxi emendamento civetta, il Governo ha compiuto la sua vendetta contro i presunti ricchi.
- Nel maxiemendamento presentato, il contributo sulle pensioni più elevate è stato aumentato, con un emendamento scritto in modo criptico dal sottosegretario alla presidenza Legnini e del vice ministro all'economia Fassina, fino al 18%.
 - ▣ gli scaglioni di reddito, rispetto alla proposta originaria sono stati quasi dimezzati.


UN SISTEMA PREVIDENZIALE IN EQUILIBRIO

- Il sistema contributivo è stato introdotto come metodologia con la **riforma Dini (1995)**, ma di fatto non è sostanzialmente entrato in vigore fino al 2012 con la **riforma Fornero** e solo per la quota di contributi versati dal 2012 (metodo misto).
- Grazie all'introduzione del sistema contributivo, negli anni a venire la quota calcolata con il metodo contributivo non avrà una incidenza significativa nella spesa pensionistica complessiva dello Stato italiano, dando all'Italia un vantaggio nei confronti di altri paesi europei, Germania compresa.
- Uno dei vulnus del sistema risiede nel fatto che ancora nel 2012 le pensioni di vecchiaia venivano calcolate con il metodo di calcolo retributivo.

UN SISTEMA PREVIDENZIALE IN EQUILIBRIO

6

- Il grafico successivo mostra l'andamento previsto della spesa per pensioni per i prossimi anni, che dovrebbe raggiungere il 13,9% nel 2060 (Fonte: *Ragioneria Generale dello Stato*).



UN SISTEMA PREVIDENZIALE IN EQUILIBRIO

7

- Qualsiasi ulteriore intervento non può aggirare i parametri giuridici fissati dalla recente sentenza della Corte Costituzionale secondo cui non sono ammissibili misure che non abbiano un contenuto universale. Che non riguardino, cioè, l'intero sistema pensionistico.
- ▣ ne deriva che nessun ulteriore balzello può essere posto a carico di questa o di quella categoria di pensionati.

UN SISTEMA PREVIDENZIALE IN EQUILIBRIO

- Dati questi presupposti, se non vuol fare demagogia, a chi volesse metter mano alle pensioni non resta che intestarsi il tentativo di un'ennesima riforma complessiva di tutto l'impianto.
- Forza Italia rimane con i piedi per terra, pur consapevole dei grandi squilibri sociali che caratterizzano il sistema pensionistico italiano attuale.
- Ma come misurarli? E' maggiore il privilegio di chi gode di una pensione elevata, ma ha versato contributi per 40 anni di attività lavorativa, con una speranza di vita di 20 anni, oppure il baby-pensionato, che ha versato contributi per meno di 20 anni e percepisce una pensione, seppure contenuta, che si trascina per oltre 40 anni?

UN SISTEMA PREVIDENZIALE IN EQUILIBRIO

- Purtroppo le regole attuariali non lasciano grande spazio alla fantasia, né agli atteggiamenti caritatevoli.
- Tutte le pensioni attualmente erogate in Italia sono da considerarsi “privilegiate”, in quanto la rendita pensionistica è sempre superiore ai contributi versati. Per il principio costituzionale, quindi, ogni intervento deve avere una applicazione universale.
- Ne deriva che, se si adottasse fino in fondo il metodo dell’equivalenza tra contributi versati e rendita pensionistica, bisognerebbe tagliare tutte le pensioni, a partire da quelle di anzianità e da quelle sociali, che hanno un livello di intervento dello Stato maggiore, nonostante gli importi modesti.

LA POSIZIONE DI TITO BOERI

- In un editoriale apparso su La Repubblica del 3 dicembre, l'economista dell'Università Bocconi Tito Boeri si è allineato alla posizione contraria al taglio delle pensioni d'oro espressa da Forza Italia definendo la norma introdotta nel maxiemendamento una “rozzezza inaudita”.
- *“Non si capisce la ratio di questo provvedimento.”* scrive Tito Boeri. *“Se si vuole tassare chi ha redditi elevati, bisogna aumentare le aliquote Irpef sugli scaglioni più alti, intervenire sui redditi complessivi anziché tagliare le sole (e singole) pensioni. E quando si interviene su trattamenti previdenziali in essere ci vuole la massima cautela”.*

LA POSIZIONE DI TITO BOERI

- *“Un governo che in modo del tutto arbitrario taglia tutte le pensioni al di sopra di una certa cifra”* prosegue Tito Boeri *“invita i contribuenti a eludere se non evadere i propri versamenti pensionistici e, soprattutto, a considerarli come una tassa anziché una forma di risparmio, pur forzosa, volta a garantirsi una vecchiaia tranquilla”*.
- *“Inoltre”,* conclude Tito Boeri *“l’equità intergenerazionale di un sistema pensionistico legittima solo interventi su quella parte della prestazione che non è giustificabile alla luce dei contributi versati, vale a dire la differenza fra le pensioni che si sarebbero maturare con il sistema contributivo e quelle effettivamente percepite”*.

LO STUDIO DEI PATRIARCA


12

- Secondo uno studio condotto da Fabrizio e Stefano Patriarca, *“l’iniquità del sistema pensionistico italiano ha le sue radici nei privilegi di alcuni settori, nelle pensioni (di anzianità) più alte, nel loro numero e nel sistema di calcolo retributivo”*.
- I due economisti hanno calcolato che la parte non “giustificata” dai contributi pagati è in media pari al 28% circa e si concentra principalmente nella fascia delle pensioni più alte, dove il 37% dei pensionati – quelli che ricevono più di 2500 euro mensili – accumula il 63% dello squilibrio complessivo.
- Il grafico successivo mostra lo squilibrio pensionistico in percentuale rispetto a diverse classi di ultima retribuzione mensile.

LO STUDIO DEI PATRIARCA

13

Squilibrio in %le rispetto a diverse classi di ultima retribuzione mensile



LO STUDIO DEI PATRIARCA

- I 2 economisti calcolano inoltre che per le pensioni dei lavoratori dipendenti privati maturate dopo il 2008, sui circa **12 miliardi** di spesa pensionistica **3,5 miliardi** non sono “giustificati” dai contributi pagati.
 - ▣ questi valori crescerebbero includendo anche i dipendenti pubblici.
 - ▣ per le sole pensioni di anzianità vi sarebbero quindi ulteriori **2,5 miliardi** che porterebbero il totale dello squilibrio a circa **6 miliardi** annui nel 2012.

LO STUDIO DEI PATRIARCA

15

- La tabella successiva mostra le pensioni di anzianità per lavoratori dipendenti e autonomi liquidate dal 2008 al 2012 per classi di reddito inferiori e superiori a 1500 euro mensili

	Numero		Importo milioni	
Totale sotto i 1500 euro	443.000	44,8%	6.271	25,8%
Dipendenti privati sotto i 1500	177.520	18,0%	2.493	10,2%
Dipendenti pubblici sotto i 1500	57.004	5,8%	855	3,5%
Autonomi sotto i 1500	208.476	21,1%	2.924	12,0%
Sopra i 1500	545.873	55,2%	18.073	74,2%
Dipendenti privati sopra i 1500	309.339	31,3%	9.847	40,4%
Dipendenti pubblici sopra i 1500	176.440	17,8%	6.513	26,8%
Autonomi sopra i 1500	60.094	6,1%	1.713	7,0%
Totale	988.873	100,0%	24.344	100,0%

LO STUDIO DEI PATRIARCA

16

- La tabella successiva mostra lo squilibrio dei contributi nelle prestazioni pensionistiche suddivise per classi di pensione

Classi di pensione mensile	Numero Pensioni	età media	Importo medio euro mese				Valori complessivi - milioni di euro	
			Pensione retributiva erogata	Pensione contribut. corrispondente	squilibrio contributi prestazioni	squilibrio contributi prestazioni in %le	Importo complessivo pensioni erogate	squilibrio contributi prestazioni
da 0 a 249	13.692	62,7	55	55	0	0,2%	10	0
da 250 a 499	4.050	60,4	425	381	44	10,3%	22	2
da 500 a 749	8.595	59,4	660	564	96	14,5%	74	11
da 750 a 999	24.244	58,9	890	734	156	17,5%	280	49
da 1000 a 1249	53.466	58,3	1.138	900	238	20,9%	791	166
da 1250 a 1499	73.473	57,9	1.377	1.053	324	23,6%	1.315	310
da 1500 a 1749	68.970	57,7	1.621	1.205	416	25,7%	1.454	373
da 1750 a 1999	58.012	57,7	1.871	1.363	508	27,2%	1.411	383
da 2000 a 2249	45.021	58,0	2.119	1.520	599	28,3%	1.240	351
da 2250 a 2499	34.811	58,4	2.371	1.680	691	29,1%	1.073	313
da 2500 a 2999	46.104	58,8	2.720	1.886	834	30,7%	1.630	500
3000 e oltre	56.421	59,8	4.143	2.728	1.414	34,1%	3.039	1.037
Totale	486.859	58,5	1.950	1.397	552	28,3%	12.340	3.495

LA POSIZIONE DI FORZA ITALIA

17

- Il risultato è assimilabile ad un vero e proprio esproprio proletario in salsa marxista che vedrà aumentare la tassazione diretta o indiretta su un ristretto numero di persone, di quasi il 30%:
 - ▣ i tagli dai **20.000 euro** in su.
- Nemmeno Romano Prodi, con la famosa extra tassa per l'Europa aveva osato tanto.
- Tutto questo per dare soldi ai fannulloni, ai finti poveri, agli opportunisti, a chi non vuole né lavorare né studiare, agli assistiti per professione, sotto forma di salario minimo garantito.

LA POSIZIONE DI FORZA ITALIA

- Forza Italia si è da subito detta molto critica verso questa norma, sulla base di ragionevoli considerazioni economiche.
- Innanzitutto, dal punto di vista macroeconomico il sistema pensionistico italiano attuale, basato su un **sistema contributivo**, non solo è in equilibrio, ma rappresenta una delle soluzioni più avanzate rispetto ai parametri europei.
 - con il metodo contributivo l'importo della pensione è legato al totale dei contributi versati e alla speranza di vita del lavoratore, comunque vincolato alla sostenibilità fiscale del sistema pensionistico obbligatorio vista sia dal lato del contribuente, sia dal lato della pubblica amministrazione e nel bilancio complessivo dello Stato.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA

- Nonostante la nobile denominazione di “contributo di solidarietà” spesso utilizzata dalla sinistra italiana, in realtà si tratta di una tassa, che percuote assai duramente ed in modo assolutamente irrazionale poco meno di 30.000 pensionati.
- La gravosità di questa ritenuta è macroscopica:
 - ▣ applicata ai trattamenti pensionistici superiori a 190.000 euro lordi annui, assommata all'aliquota massima IRPEF del 43%, fa crescere il prelievo fiscale addirittura al 61% del reddito pensionistico, senza contare le addizionali locali.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA

- Si tratta di fardello fiscale che non può avere alcuna giustificazione.
- Tanto più che una precedente norma, che prevedeva un contributo di solidarietà del tutto analogo, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 116 del 2013, in conformità, del resto, ad una serie di precedenti pronunce su fattispecie analoghe.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA

- La norma che oggi il governo rispolvera determina quindi un caso evidente di “violazione del giudicato” della Corte costituzionale, in dispregio dell’art. 136 Cost., tanto più grave, in quanto posto in essere direttamente dal Governo, che invece dovrebbe essere particolarmente rispettoso dei rapporti istituzionali con la Corte, evitando in particolare quello che, nel mondo anglosassone, si definirebbe un caso emblematico di “disprezzo della Corte”.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA

- Nella decisione n. 116/2013 la Corte costituzionale ha stabilito che il contributo di solidarietà previsto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria ha certamente natura tributaria e la destinazione del provento costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei titolari di reddito di lavoro.
- A questo riguardo, è bene ricordare come la Costituzione esiga, in campo tributario, il rispetto del principio di capacità contributiva, il quale rappresenta una derivazione, nell'ambito dei criteri della tassazione, del principio di eguaglianza.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA

- Il contributo di solidarietà inserito nel maxiemendamento riguarda invece i soli pensionati tassati con quella pesante aliquota complessiva, senza quindi garantire il rispetto dei principi fondamentali di eguaglianza a parità di reddito, ma anzi creando macroscopiche disuguaglianze.
- La violazione del principio di eguaglianza (e di ragionevolezza) è ravvisabile anche nello stesso ambito di tutti coloro che sono assoggettati al contributo, giacché il loro reddito pensionistico non ha una base uniforme, ma varia a seconda che sia unico o plurimo, della lunghezza del periodo di applicazione del sistema retributivo, dell'età di collocamento in quiescenza (si pensi alle “baby pensioni” ed alle varie forme di “scivolo” pensionistico), e così via.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA

- Né si potrebbe sfuggire alle prospettate censure relative alla violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, osservando che, nella specie, si tratterebbe di un contributo imposto per legge e volto a realizzare un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, come si leggeva in alcune decisioni della Corte costituzionale risalenti ad oltre 10 anni fa, relative però a contributi di solidarietà, con aliquota unica minima, generalmente non superiore al 2%, gravanti sui redditi pensionistici, oltre un certo ammontare.
- ▣ da allora, però, la giurisprudenza costituzionale ha mutato decisamente indirizzo di fronte al proliferare incongruo di contributi c.d. di solidarietà o perequazione, ma destinati comunque ad incrementare le entrate fiscali dello Stato.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA

- Ed infatti, l'asserita destinazione di tali ritenute al circuito interno del sistema previdenziale non impedisce, al di là dei requisiti formali, alla giurisprudenza più recente della Corte di configurarle, per caratteri intrinseci inerenti essenzialmente al meccanismo delle aliquote, al criterio di progressività ed alla finalizzazione del provento a fare comunque fronte alle “spese pubbliche”, come autentiche prestazioni tributarie, in quanto tali assoggettate al rigoroso rispetto dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva, di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA

- Ed invece si è voluto colpire solo il trattamento pensionistico, che secondo la costante giurisprudenza costituzionale ha natura di retribuzione differita, con un prelievo irragionevole ed ingiustificatamente gravoso e sproporzionato.
- La manifesta incostituzionalità di tale prelievo, per violazione degli artt.2, 3, 53 e 136 Cost., quale che sia il *nomen iuris* adottato e la *ratio* perseguita, può essere superata soltanto eliminandolo radicalmente.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA

- La tassazione prevista dal citato art. 1, comma 325, della legge di stabilità 2014 produce invece, al di là dei vizi di costituzionalità da cui è affetta, risultati pressoché irrilevanti per il bilancio dello Stato e per di più assume un'irragionevole ed inspiegabile valenza "ideologica" e punitiva verso una sola ed unica categoria di contribuenti, "nelle cui tasche il Governo mette le mani", in modo così gravoso ed ingiusto, addirittura per 3 anni.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA

- Per superare questi rilievi d'incostituzionalità, il Governo ritiene che il nuovo ticket rappresenti un “contributo di solidarietà” versato in favore delle stesse gestioni previdenziali obbligatorie e non più alle casse dello Stato.
- Il Governo ritiene così che possa essere superato il rilievo della Consulta avendo a sostegno una norma della legge Finanziaria del 2007 (il comma 763, dell'art. 1, della legge n. 296/2006) che, sebbene riguardante la previdenza delle casse dei professionisti, può ritenersi valida per analogia per tutte le “istituzioni” che curano la previdenza dei lavoratori, e che, soprattutto, ha già superato in parte il vaglio costituzionale.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA

- Tale norma verrebbe “riletta” dallo stesso disegno di legge di Stabilità per il 2014: con una norma d’interpretazione autentica, infatti, viene stabilito che la disposizione “*si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti (...) si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine*”.
- Tale interpretazione rappresenta in realtà una foglia di fico poiché è evidente come le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale non lascino spazio a dubbi interpretativi sull’impossibilità di reintrodurre prelievi forzosi *ad-hoc*, a prescindere dalle acrobazie semantiche presentate dal Governo.